

N. Rg. 128-1/2023 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI

La Giudice dott.ssa Alessandra Mirabelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura R.G. n. 128-1/2023 PU per l'omologazione del concordato minore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento *ex art.* 74 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

BARBARA MACCARI [REDACTED] (C.F.
MCCBBR71E64H143Z);

- ricorrente

Con ricorso depositato in data 18 maggio 2023 Maccari Barbara, premesso di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori la soddisfazione dei rispettivi crediti tramite concordato minore nei seguenti termini:

- pagamento integrale in prededuzione di Euro 6.000,00 quale compenso per l'attività svolta dall'OCC nelle persone delle avvocate Francesca Fontanesi, Fulvia Ventura e Sirte Besutti entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;



- pagamento parziale – nella misura del 58% e quindi per complessivi euro 55.347,07 – dei debiti previdenziali, a favore di Cassa Previdenza dei Ragionieri e Dottori Commercialisti quale creditore privilegiato appartenenti alla Classe 1, in due *tranche* corrispondenti al 70% entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e il saldo entro il 30.11.2025;
- pagamento parziale – nella misura del 20% e quindi per complessivi euro 26.189,08 – a favore dei creditori assistiti da privilegio generale mobiliare appartenenti alla Classe 2 entro il 30.11.2027;
- pagamento parziale – nella misura del 5% e quindi per complessivi euro 7.241,76 – a favore dei creditori privilegiati degradati a chirografo appartenenti alla Classe 3 entro il 30.11.2027;
- pagamento parziale – nella misura del 2% e quindi per complessivi euro 902,42 – a favore dei creditori chirografari appartenenti alla Classe 4, entro il 30.11.2027.

La debitrice, come da attestazione dell'OCC, ha proposto di effettuare i pagamenti offrendo la complessiva somma pari ad euro 95.680,35 proveniente *“per € 50.000,00 da finanza esterna proveniente dalla sorella della ricorrente, Sig.ra [REDACTED] la quale svolge attività professionale di [REDACTED]: tale somma, che è custodita in deposito fiduciario presso il Notaio J. Marin di Bologna dall'11 maggio u.s., è messa a disposizione della procedura subordinatamente alla omologazione dell'accordo da parte del Tribunale”* e *“per € 45.680,35 da risorse proprie della ricorrente, costituite per € 40.000,00 dal reddito professionale e per € 3.400,00 dagli affitti quota parte dei terreni agricoli di sua proprietà, che metterà a disposizione dei creditori tramite 48 rate mensili da € 905,00 a partire dal mese di novembre 2023, per complessivi € 43.400,00, oltre ad un ulteriore importo di € 2.280,35 versato entro il 20.11.2027”* (cfr. pagina 11-12 della relazione particolareggiata).

Come confermato anche dell'OCC, la ricorrente, ai fini di garantire la soddisfazione prevista nella proposta, provvederà a versare nelle casse della procedura l'equivalente monetario dei canoni di locazione del terreno, per complessivi euro 2.400,00 da



suddividersi in 36 rate mensili, nel caso in cui il contratto di locazione del terreno, con scadenza nel novembre 2024, non venga rinnovato.

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dai professionisti delegati dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'Agente della riscossione e gli Uffici fiscali.

Con decreto emesso in data 20.06.2023, ritenuto che potesse esser disposta l'apertura della procedura sottoponendo la proposta al voto dei creditori, il Giudice ha decretato l'apertura del concordato minore di Maccari Barbara, nominando la dott.ssa Esterina Littardi quale Commissario Giudiziale, disponendo la comunicazione del decreto e della documentazione ai creditori e ha assegnato il termine previsto dall'art. 78 CCI per far pervenire al Commissario Giudiziale (in funzione di OCC la) dichiarazione di adesione o la di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

A seguito della comunicazione del decreto di ammissione a tutti i creditori, è pervenuta al Commissario Giudiziale in data 30.6.2023 una precisazione del credito per complessivi euro 72.561,82, da parte dell'Agenzia delle Entrate, ad integrazione di quanto originariamente indicato nella proposta.

In data 12.7.2023 la ricorrente, per il tramite del suo legale, ha confermato al Commissario Giudiziale la sussistenza di ulteriori debiti pregressi per tributi a suo carico e ha richiesto un termine per provvedere all'integrazione della proposta e del piano originariamente previsti. Il Giudice ha quindi disposto la sospensione delle operazioni di voto e ha concesso un termine alla ricorrente per l'integrazione della proposta, da sottoporre alla attestazione dell'OCC e al parere del Commissario



Giudiziale riservandosi di riscadenziare il voto alla luce delle integrazioni e della loro ammissibilità.

In data 20.9.2023 la ricorrente, per il tramite dei legali Alessia Tarlazzi e Sandro Censi, ha depositato l'integrazione alla proposta di concordato minore in continuità prevedendo sempre la continuazione della propria attività professionale (quale ragioniere) e proponendo ai creditori una proposta di soddisfazione del credito che prevede:

- il pagamento integrale in prededuzione di euro 6.000,00 quale compenso per l'attività svolta dall' OCC composto dalle avvocate Francesca Fontanesi, Fulvia Ventura e Sirte Besutti entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato minore;
- il pagamento parziale – nella misura del 58% e quindi per complessivi euro 55.347,07 – dei debiti previdenziali, a favore di Cassa Previdenza dei Ragionieri e Dottori Commercialisti – quale creditore privilegiato appartenenti alla Classe 1, in due *tranche* corrispondenti al 70% entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato minore e il saldo durante il secondo anno della procedura, entro la data del 30.11.2025-;
- il pagamento parziale – nella misura del 20% e quindi per complessivi euro 35.034,57 – a favore dei creditori assistito da privilegio generale mobiliare appartenenti alla Classe 2 entro il quinto anno della procedura, ovvero entro il 31.12.2028;
- il pagamento parziale – nella misura del 5% e quindi per complessivi euro 9.010,86- a favore dei creditori privilegiati degradati a chirografo appartenenti alla Classe 3 entro il quinto anno della procedura, quindi entro il 31.12.2028;
- il pagamento parziale – nella misura del 2% e quindi per complessivi euro 1.047,49 – a favore dei creditori chirografari appartenenti alla Classe 4, entro il quinto anno di procedura, mediante riparto finale.



Nella medesima data, la ricorrente ha altresì depositato integrazione della relazione particolareggiata dell'OCC, la quale attesta che la proposta come da ultimo formulata può ritenersi attendibile e attuabile rispetto ai tempi stimati della procedura nonché migliorativa rispetto alla alternativa liquidatoria.

L'integrazione della proposta prevede un allungamento dei termini di durata del piano, per complessivi 5 anni, anziché i 4 anni originari. Le risorse finanziarie per la soddisfazione dei crediti concordatari, per complessivi euro 106.490,81, derivano da finanza esterna proveniente dalla sorella della ricorrente, per euro 50.000,00 - somma in deposito fiduciario presso il Notaio Jacopo Marin di Bologna -, da risorse della ricorrente, per complessivi euro 56.490,81, derivanti sia dalla continuazione della propria attività professionale, sia da canoni di locazione di terreni agricoli in comproprietà per un periodo di 60 mesi con decorrenza novembre 2023; data la scadenza del contratto di locazione del terreno nel mese di novembre 2024 e l'incertezza sulla sua rinnovazione, la ricorrente assicurerà comunque il relativo introito, per l'importo complessivo di euro 3.400,00, tramite le risorse derivanti dalla continuazione della propria attività professionale e versamento rateizzato per complessive 48 rate.

La proposta integrativa prevede altresì il pagamento mediante finanza esterna dei crediti di Banca Psa Italia S.p.a. per canoni di *leasing* dell'autovettura TG [REDACTED] utilizzata dalla ricorrente per lo svolgimento della propria attività professionale.

La fattibilità della proposta e del piano in relazione alla sostenibilità degli impegni da parte della ricorrente mediante gli introiti dell'attività professionale esercitata è stata oggetto di attestazione da parte dell'OCC sulla scorta del consolidamento della clientela della professionista negli ultimi anni.

Con particolar riguardo alla soddisfazione parziale dei creditori muniti di una causa legittima di prelazione, l'OCC ha attestato nella relazione particolareggiata, ai sensi dell'art. 75, co. 2, CCII, che il piano consente una soddisfazione non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria, poiché in caso di liquidazione controllata l'attivo immobiliare



è stimato in soli euro 29.916,00 e la ricorrente realisticamente cesserebbe l'attività professionale e dovrebbe reperire una occupazione da lavoro dipendente, con conseguente rilevante riduzione delle somme a soddisfazione dei creditori privilegiati.

In data 29.9.2023, il Commissario Giudiziale ha depositato il parere sull'integrazione della proposta e sulla relazione dell'OCC, esprimendosi in termini positivi, poiché da un lato il piano come da ultimo integrato rappresenta la esposizione debitoria corrente di parte ricorrente e, dall'altro, la proposta di soddisfazione dei crediti appare complessivamente migliorativa, seppur il termine per l'adempimento delle obbligazioni sia stato posticipato di un anno rispetto alla previsione iniziale.

In data 5 ottobre 2023, il Giudice, ritenendo ammissibili il piano e la proposta come modificati e completa la documentazione, ha disposto l'apertura della fase della votazione, disponendo la comunicazione della modifica del piano e della proposta, della connessa relazione particolareggiata dell'OCC e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, a cura di quest'ultimo, a tutti i creditori.

In data 13 novembre 2023, spirato il termine concesso per la votazione da parte dei creditori, il Commissario Giudiziale ha depositato la relazione sull'esito delle votazioni, dalla quale è risultato che:

- il creditore con privilegio mobiliare di grado 1, di cui alla Classe 1, Cassa Previdenza Rag. Commercialisti, non ha fatto pervenire alcuna espressione di voto;
- i creditori con privilegio mobiliare, di cui alla Classe 2, Amministrazione Finanziaria, Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna, non hanno fatto pervenire alcuna espressione di voto;
- tra i creditori con privilegio mobiliare declassato a chirografo, di cui alla Classe 3, Cassa Previdenza Rag. Commercialisti, Amministrazione finanziaria, Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna, è pervenuto esclusivamente un voto sfavorevole (del Comune di Bologna) per il 1,1 % del totale dei creditori ammessi alla classe;



- tra i creditori chirografari, di cui alla Classe 4, Giada SEC s.r.l, Banca di Bologna, Regione Emilia Romagna, Agenzia Entrate Riscossione, Amministrazione finanziaria, è pervenuto esclusivamente il voto favorevole di Banca di Bologna.

La proposta del debitore nei procedimenti di Concordato Minore è da ritenersi approvata con il consenso della maggioranza dei crediti ammessi al voto, e, in caso di classi di creditori, se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi, *ex* art. 79 CCII. La mancata comunicazione dei creditori al commissario giudiziale (in funzione di OCC), entro il termine assegnato, della manifestazione del proprio voto negativo, comporta l'adesione alla proposta, *ex* art. 79, III comma, CCII.

Nel caso di specie, sono state raggiunte le percentuali previste per l'approvazione della proposta e risulta regolare il procedimento di votazione:

- il Commissario Giudiziale ha comunicato la modifica della proposta e del piano, la relazione particolareggiata aggiornata dell'OCC, il proprio parere, il decreto di apertura della fase della votazione a tutti i creditori con mezzi idonei a garantirne la prova;
- il Commissario Giudiziale ha avvisato i creditori del termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione per far pervenire all'indirizzo PEC del Commissario stesso consenso o dissenso alla proposta del debitore - precisando che la mancata comunicazione di voto è intesa come adesione alla proposta comunicata - nonché eventuali contestazioni;
- ad eccezione del voto negativo di cui si è dato conto, non sono pervenute osservazioni dei creditori.

In sede di omologazione, il Tribunale, *ex* art. 80, I comma, CCII, deve verificare l'ammissibilità giuridica, la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale per l'approvazione della proposta, a prescindere dalla presentazione di contestazioni da parte dei soggetti legittimati.

Sussistono i presupposti giuridici di ammissibilità:



- la ricorrente è un soggetto sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII e non è soggetto a procedure maggiori;
- è stata depositata la documentazione prevista dagli artt. 75 e 76 CCII;
- non paiono ricorrere, all'esito del procedimento, le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII;
- la proposta di concordato è stata presentata da una debitrice che intende proseguire l'attività professionale e che pone a disposizione dei creditori una parte dei flussi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, i frutti di un immobile in affitto e finanza esterna per euro 50.000,00 condizionata unicamente all'omologa del concordato, conformemente a quanto previsto dall'art. 74, I comma, CCII;
- non essendo previsto il pagamento integrale dei creditori privilegiati, la relazione particolareggiata dell'OCC contiene l'assicurazione che la proposta soddisfa i creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione;
- la ricorrente ha previsto 4 classi di creditori in relazione alla qualità di privilegiati o chirografari (anche in ragione della falcidia del credito) e al trattamento offerto;
- il trattamento offerto ai creditori, tenuto anche conto dell'apporto di finanza esterna liberamente distribuibile, risulta conforme al dettato normativo.

Ritenuto quindi il rispetto dei vincoli normativi, l'ammissibilità giuridica della proposta e del piano è da ritenersi positivamente verificata.

Per quanto riguarda la fattibilità del piano, il Tribunale deve verificare la non manifesta inadeguatezza all'effettivo adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore nei confronti dei creditori concordatari. Nel caso del piano e della proposta della rag. Maccari, la finanza esterna è già disponibile e con riferimento alle altre risorse - derivanti dalla continuazione dell'attività professionale di parte ricorrente e dalla riscossione dei canoni di locazione di beni immobili in comproprietà -, anche alla luce delle motivate e condivisibili considerazioni contenute nella relazione particolareggiata



dell'OCC e nel parere del Commissario Giudiziale, è ragionevole ritenere che si produrranno nei termini quantitativi e cronologici indicati e riscontrare quindi l'idoneità del piano al soddisfacimento delle ragioni creditorie così come previsto nella proposta sottoposta alla loro approvazione.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il concordato minore e, contestualmente, disporre la chiusura della procedura *ex* art. 80, comma II, CCII.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori a cura del Commissario Giudiziale e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale *ex* art. 80, comma I, CCII.

P.Q.M.

1. omologa il concordato minore proposto da **BARBARA MACCARI** nata a [REDACTED] (C.F. MCCBBR71E64H143Z);
2. dispone che il debitore metta a disposizione del Commissario Giudiziale su apposito conto corrente le risorse concordatarie, secondo la pianificazione prospettata, e che il Commissario effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta e nel piano mediante piani di riparto parziali e finale, da offrire in preventiva visione al giudice e da comunicare ai creditori;
3. dispone che il Commissario Giudiziale (in funzione di OCC): a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà sottoponendole, ove necessario, al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice con relazione scritta sullo stato dell'esecuzione del piano; c) all'esecuzione completa del piano, presenti, dopo aver sentito il debitore, una relazione conclusiva unitamente al rendiconto dell'attività svolta e all'istanza di liquidazione del proprio compenso; d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentito il debitore anche ai fini di un'eventuale proroga – le modifiche e gli atti necessari al completamento;



4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata a cura della Cancelleria sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it con previo oscuramento da parte dell'OCC dei dati personali del debitore e di terzi non necessari alle finalità della procedura e sia comunicata da parte dell'OCC in forma integrale ai creditori;
5. dispone la chiusura della procedura.

Bologna, 21 marzo 2024

IL GIUDICE

Alessandra Mirabelli

